

<p align="center">Sintesi misure introdotte con le ordinanze del Ministero della Salute sulla circolazione delle persone</p>
<p>È consentito l'ingresso in Italia di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, dagli Stati parte dell'accordo di Schengen; dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.</p>
<p>Rimane in vigore il divieto di spostamento da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute nonché per comprovate ragioni di studio. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso di ingresso si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario*.</p>
<p>E' previsto il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Perù; n) Repubblica Dominicana, nonché Kosovo, Montenegro, Serbia. Sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per questi Paesi.</p>
<p>In deroga al divieto del punto precedente è comunque consentito l'ingresso in Italia di cittadini e dei loro familiari degli Stati membri dell'Unione Europea, dagli Stati parte dell'accordo di Schengen; dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Stessa deroga si applica ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. A tali soggetti, se hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al punto precedente, si applicano in ogni caso le procedure di informazione e comunicazione nonché l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (articolo 4, c. 1-8 del DPCM 11 giugno 2020)*. Non si applicano altresì le deroghe per i transiti e i soggiorni di breve durata ex art. 5 del DPCM 11 giugno 2020.</p>

<p>Sempre in deroga al divieto precedente unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, è altresì consentito all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle condizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020, per i soggiorni in Italia di breve durata (comunicazione immediata del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria).</p>
<p>E' in ogni caso consentito l'ingresso in Italia di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale A questi ingressi si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario*.</p>
<p>E' in ogni caso consentito l'ingresso in Italia di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. A questi ingressi si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario*.</p>
<p>Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero, tranne alcune eccezioni, è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione in cui sono indicati i motivi del viaggio, l'indirizzo dove sarà svolto l'isolamento fiduciario e recapiti telefonici, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi in cui vi è il divieto.</p>
<p>* obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario: le persone, che fanno ingresso in Italia da tali Paesi, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.</p>